

Come funziona oggi la legge per i minori figli di genitori stranieri

Senza la riforma sul Diritto di cittadinanza per i minori, 900,000 bambini e ragazzi, parte integrante della nostra società sia culturalmente che linguisticamente, si sentiranno sempre più vittime di discriminazione, di disuguaglianza e diversi dai loro stessi compagni di classe, perché:

- sono costretti a rinnovare ciclicamente il permesso di soggiorno, in quanto titolari di un permesso di soggiorno temporaneo
- se si è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non è possibile partecipare a gite scolastiche o stage fuori dal territorio nazionale, né andare a trovare i propri parenti nel paese d'origine per lunghi periodi.
- doversi sottoporre alla procedura di richiesta di rinnovo di soggiorno risulta discriminatorio e potenzialmente umiliante per bambini e ragazzi che sono nati e cresciuti in Italia
- se promettenti in ambito sportivo si vedono preclusa la possibilità di praticare **sport agonistici**, poiché la loro frequenza è subordinata all'iscrizione ad un Albo
- non usufruiscono di alcuni diritti fondamentali come il **libero movimento all'interno dei Paesi della Comunità Europea**
- si vedono sbarrate **opportunità lavorative** per il loro futuro come l'ammissibilità ai concorsi pubblici e agli ordini professionali ove è prevista l'iscrizione all'Albo (geometri, architetti, ingegneri, avvocati...)

Una volta divenuti maggiorenni, questi giovani possono richiedere la cittadinanza italiana ma hanno solamente 12 mesi a disposizione per provvedere alla consegna dei documenti e devono dimostrare di aver vissuto fino a quel momento con continuità sul territorio italiano.

Purtroppo solo un numero esiguo riesce ad ottenere la cittadinanza nell'arco di tempo previsto, sia per il numero sempre crescente di richieste che gli uffici competenti non riescono a smaltire, sia per le lungaggini burocratiche conseguenti al reperimento di certificati provenienti da altri stati, nel caso in cui la famiglia sia stata costretta a rimpatriare per perdita del lavoro, o per la risoluzione del contratto d'affitto. A seguito di uno di questi casi infatti, la continuità di residenza si interrompe e la documentazione da esibire all'atto della richiesta di cittadinanza sarà molto più complessa e comporterà tempi lunghi che troppo frequentemente portano alla scadenza dei 12 mesi richiesti per legge.

Il perdurare di trattamenti discriminatori tra i bambini e i giovani di oggi creerà in futuro adulti insoddisfatti ed arrabbiati perché cresciuti nella discriminazione: dunque stiamo investendo su future tensioni sociali invece che sul capitale umano

Cosa prevedono le proposte di riforma

Le proposte di legge ampliano le possibilità di richiedere la cittadinanza per i **minori figli di genitori stranieri, dei quali almeno uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:**

1) con lo **“Ius soli temperato”** l’acquisizione non avviene automaticamente: il genitore deve manifestare una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. In alternativa, quest’ultimo può fare richiesta della cittadinanza entro due anni dal compimento del 18° anno di età.

2) con lo **“Ius culturae” (a)**: potrà richiedere la cittadinanza chi è nato in Italia o vi ha fatto ingresso entro i **dodici anni di età**, se ha frequentato per **almeno 5 anni uno o più cicli scolastici, o un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale in Italia**. In ogni caso il genitore deve manifestare una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. In alternativa, quest’ultimo può fare richiesta della cittadinanza entro due anni dal compimento del 18esimo anno di età

3) con lo **“Ius culturae” (b)**: potrà richiedere la cittadinanza il minore che ha fatto ingresso in Italia **entro il compimento del 18esimo anno di età, se risiede legalmente in Italia da almeno 6 anni** e ha frequentato un **ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in Italia, ottenendo il titolo conclusivo o la qualifica professionale**.

4) **Nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della nuova Legge** potrà richiedere la cittadinanza anche chi ha **già compiuto i 20 anni di età**, sulla base del cosiddetto “ius culturae” (vedi sopra), purché **abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia negli ultimi 5 anni**.

Il soggetto dovrà quindi **dimostrare di aver frequentato per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici, o un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale nel nostro paese**.

5) potranno richiedere la cittadinanza **entro 2 anni dal raggiungimento della maggiore età** i ragazzi di origini straniere **nati in Italia** che possono dimostrare di **aver risieduto legalmente nel nostro paese fino ai 18 anni**.

6) Potranno richiedere la cittadinanza i **figli minorenni di chi ha o acquisisce la cittadinanza**, sulla base del requisito della titolarità della responsabilità genitoriale. Non ci sarà più quello della convivenza col genitore

L’Unicef è impegnata in un’opera di conoscenza e sensibilizzazione presso l’opinione pubblica; ai Sindaci si **chiede** invece di compiere un **gesto simbolico: il conferimento della Cittadinanza onoraria ai minori stranieri nati su suolo italiano** (ad oggi in Italia sono oltre 60 i comuni che hanno accolto l’invito); infine, si sollecitano i partiti politici ad una riforma della L.91 del ’92, in sintonia con il Consiglio d’Europa che nella Convenzione Europea del 6 novembre del 1997 ha invitato gli stati membri a facilitare l’acquisizione della cittadinanza per le "persone nate sul territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente", conformandosi in tal maniera a quanto già deliberato da molti stati europei e **coerentemente con quanto previsto nei principi ispiratori della Convenzione, ratificata dal Governo Italiano il 27 maggio 1991 con la legge n. 176: non discriminazione e superiore interesse del minore**.